



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 febbraio 2013 (22.02)
(OR. en)**

**14828/12
ADD 1 REV 1**

**PV CONS 51
COMPET 611
RECH 365
ESPACE 40**

ADDENDUM AL PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3190^a SESSIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
"COMPETITIVITÀ" (mercato interno, industria, ricerca e spazio) tenutasi a
Lussemburgo il 10 e 11 ottobre 2012**

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA¹

Pagina

PUNTI "A" (doc. 14607/12 PTS A 78)

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione) [prima lettura] (AL+D) 3

PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO (doc. 14450/12 OJ/CONS 50 COMPET 589 RECH 360 ESPACE 38)

- Punto 3: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) [prima lettura]
Fascicolo interistituzionale: 2011/0384 (COD) 7
- Punto 4: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020) [prima lettura] Fascicolo interistituzionale 2011/0399 (COD)..... 7

o
o o

¹ Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

PUNTI "A"

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (rifusione) [prima lettura] (AL+D)

PE-CONS 50/12 DRS 102 CODEC 1983 OC 444
+ REV 1 (It)

Il Consiglio ha approvato gli emendamenti che figurano nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g), del TFUE).

Dichiarazione comune della Commissione e del Consiglio

"L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE regolava tra l'altro la volatilità a breve termine delle monete nazionali nei confronti dell'ECU e, laddove necessario, il tempo occorrente per l'adeguamento della legislazione. Tali condizioni saranno tenute in debita considerazione al momento dell'esame della conformità con l'articolo 6, paragrafo 1."

PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO

3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) [prima lettura]

- Orientamento generale parziale
18090/11 RECH 418 COMPET 588 EDUC 285 CODEC 2305
+ REV 1(eI)
14021/12 RECH 346 COMPET 567 EDUC 270 CODEC 2185
+ COR 1

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale parziale che figura nel doc. 14851/12. **Va rilevato che la Commissione ha espresso una riserva generale sull'intero testo, in attesa del parere del Parlamento europeo e dei progressi sul QFP.**

4. **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020) [prima lettura]**

- Orientamento generale parziale

17934/11 RECH 411 COMPET 579 ATO 151 CODEC 2274

14295/12 RECH 356 COMPET 577 ATO 132 CODEC 2244

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale parziale che figura nel doc. 14846/12 + COR 1 (fr, de, sk). **NL, PL e MT si sono opposte all'orientamento generale parziale, mentre AT e la Commissione** hanno chiesto che le dichiarazioni siano accluse al processo verbale del Consiglio. Tutte le dichiarazioni sono riportate nell'allegato del presente processo verbale.

Dichiarazione dell'Austria

"L'Austria rammenta che la sua approvazione dell'orientamento generale parziale concernente le regole di partecipazione fissate nell'ambito del programma Orizzonte 2020 non comporta una modifica della sua posizione di principio nei confronti del sostegno alle attività di ricerca che utilizzano cellule staminali dell'embrione umano.

L'Austria desidera pertanto ribadire di non poter accettare la possibilità di sostenere le attività di ricerca che utilizzano cellule staminali dell'embrione umano prevista dall'articolo 16, paragrafo 4 dell'orientamento generale parziale sul regolamento "Orizzonte 2020"."

Dichiarazioni della Commissione

"La Commissione si riserva di prendere posizione sull'orientamento generale parziale. La sua riserva riguarda in particolare: il riferimento ai "parametri misurabili" nel considerando relativo ai criteri di selezione e di attribuzione (nota 2, articolo 14); il considerando relativo alla procedura di presentazione articolata in due fasi (**nota 3, articolo 14**); la verifica della capacità finanziaria avvalendosi di strumenti compatibili con la legislazione nazionale (articolo 14, paragrafo 5), il riferimento alla redazione di convenzioni di sovvenzione tipo in stretta cooperazione con gli Stati membri (articolo 16, paragrafo 1 bis), il riferimento a "in casi debitamente giustificati" (articolo 16, paragrafo 6); l'adozione di decisioni di sovvenzione in casi debitamente giustificati (articolo 17); l'inclusione nel regolamento di un obbligo per la Commissione di pubblicare orientamenti (articolo 20, paragrafo 2); l'articolo 22 bis sui costi di personale diretti ammissibili; il considerando facente riferimento a tassi di rimborso pari al 100% o 70% (nota 11, articolo 23); l'inclusione di un finanziamento del 100% ai soggetti giuridici senza scopo di lucro per le azioni precommerciali (articolo 23, paragrafo 5); il tasso forfettario del 25% (articolo 24, paragrafo 1); il contributo "fino al 5%" al fondo di garanzia per i partecipanti (articolo 32, paragrafo 5); l'inclusione dell'obbligo di tenere conto dell'equilibrio geografico nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti (articolo 37, paragrafo 2); il considerando sulla reciprocità (nota 14, articolo 40, paragrafo 1)."

Dichiarazione della Commissione sugli articoli 3 e 4 delle regole di partecipazione e di diffusione di "Orizzonte 2020"

"La Commissione intende includere nella convenzione di sovvenzione riferimenti alla legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti e di riservatezza, al fine di trovare l'opportuno equilibrio tra i diversi interessi."

Dichiarazione della Commissione sui soggetti collettivi

"La Commissione intende offrire orientamenti ai partecipanti in relazione alle problematiche che possono affrontare nel loro accordo consortile. Una di queste problematiche concerne eventuali disposizioni supplementari in materia di diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda la partecipazione di terzi all'azione, in particolare quando detti terzi svolgono una parte importante del lavoro."

Dichiarazione della Commissione sugli orientamenti per trasferire taluni costi indiretti nei costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca

"Per le grandi infrastrutture di ricerca la Commissione, in base alle migliori pratiche, elaborerà orientamenti sulle modalità per trasferire taluni costi indiretti nei costi diretti, vale a dire qualora questi ultimi costi possano essere attribuiti direttamente al progetto."

Dichiarazione della Commissione sull'ammissibilità dell'IVA non recuperabile con riferimento all'articolo 22

"La Commissione ricorda che, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2013 e del relativo atto delegato, l'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), qualora non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA applicabile, è un costo ammissibile per tutti gli organismi pubblici quando svolgono attività di ricerca e innovazione a condizioni non diverse da quelle applicabili agli organismi privati, che non agiscono in qualità di autorità pubbliche."

Dichiarazione della Commissione sull'ammissibilità dei costi di personale con riferimento all'articolo 22

"La Commissione conferma che, tenendo conto degli errori connessi all'imputazione dei costi di personale a titolo del settimo programma quadro, i criteri generali di ammissibilità applicabili ai costi di personale, in particolare quelli relativi alle imposte dirette e agli oneri sociali, saranno specificati nella convenzione di sovvenzione tipo di Orizzonte 2020, al fine di garantire la prevedibilità e la stabilità del quadro normativo per i partecipanti e per l'intero periodo di Orizzonte 2020.

Inoltre, La Commissione conferma che, come nell'ambito del settimo programma quadro, i costi di personale delle amministrazioni nazionali saranno considerati ammissibili a titolo di Orizzonte 2020, fatte salve le regole di partecipazione e il regolamento finanziario."

Dichiarazione della Commissione sulle ore produttive annuali e la loro registrazione con riferimento all'articolo 25

"Considerando l'ampio potenziale di semplificazione connesso al trattamento dei costi di personale, la Commissione conferma che:

- (1) nel definire il metodo per determinare il numero di ore produttive annuali da utilizzare per il calcolo dei costi orari del personale di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), si terrà il massimo conto della legislazione nazionale e/o degli accordi settoriali applicabili al partecipante nonché delle sue prassi contabili abituali.
- (2) nel caso eccezionale in cui un partecipante non sia in grado di provare le ore effettive attraverso un sistema di registrazione del tempo, potrà dimostrare i costi imputati con altri mezzi ragionevoli che offrano, a discrezione della Commissione, un livello di certezza equivalente.
- (3) per quanto riguarda il sistema di registrazione del tempo, i requisiti applicabili al partecipante saranno proporzionati e limitati agli elementi necessari ad assicurare l'affidabilità e l'accuratezza della registrazione del tempo."

=====